

LA « GIUSCIBERNETICA ».

La cibernetica, *regina doctrinarum* della civiltà moderna (la « civiltà delle macchine », come molti la chiamano), si avvia ad occupare ed a far sua un'altra provincia, quella del diritto. Già da qualche anno si parlava da alcuni di una nuova materia giuridica in gestazione, la « giurimetrica » (« *jurimetrics* »), intesa essenzialmente alla memorizzazione elettronica di leggi, sentenze, *casus* e via dicendo. Ma in questi ultimi tempi le ambizioni dei cibernetici del diritto sono divenute, a quanto vedo, maggiori. Ond'è che addirittura si è proposto, in un recente e interessante libro del Losano (LOSANO M. G., *Giuscibernetica - Macchine e modelli cibernetici nel diritto* [Torino, Einaudi, 1969] p. 205), la fondazione di una nuova disciplina scientifica, denominata la « gius-cibernetica ». Ed anzi la proposta è già stata raccolta, discussa, criticata e portata avanti da altro giovane studioso, il Lupoi (LUPOI M., *Giuscibernetica, informatica giuridica. Problemi per il giurista*, in *Quaderni del Foro italiano* 1970, 739 ss.).

La faccenda è seria, e per di più un tantino complicata. Vediamo dunque di capirci qualcosa.

Come tutti sanno, la « cibernetica » è la scienza, tuttora in fase di continua espansione, che studia i processi del pensiero umano e cerca di tradurli in sistemi meccanici, elettrici, elettronici: in sistemi, badiamo bene, che non solo riproducano quei processi, ma addirittura li perfezionino, sia nell'ordine dei passaggi dall'uno all'altro stadio della meditazione, sia nella celerità del viaggio che si compie per andare dal punto di partenza al punto di arrivo di un certo pensiero. Il pensiero umano infatti, accanto a pregi irraggiungibili (tra i quali primeggia quello della genialità, dell'inventiva), ha due grossi difetti: è lento a muoversi ed è facile a stancarsi, quindi a fermarsi o a perdere la strada. La cibernetica non si illude affatto, almeno per ora, di sostituire integralmente il pensiero dell'uomo con una macchina pensante, ma si adopera meritoriamente per integrarlo con apparecchiature che gli riducano lo sforzo da compiere e gli permettano di muoversi più velocemente. L'esempio classico è dato, ai nostri giorni, da quelle calcolatrici elettroniche (dette familiarmente, ma solo familiarmente, « cervelli elettronici ») che seguono gli astronauti nei loro viaggi e compiono per conto loro tutta una serie di calcoli che essi ed i loro collaboratori a terra non avrebbero né il tempo né la calma, mentre si gira lassù, di effettuare.

Se posso azzardare il paragone, il meccanismo cibernetico (o diciamo pure il « cervello elettronico ») sta insomma al pensiero umano come l'automobile sta all'autista. Chi guida l'automobile è l'autista, ma chi fa il novantanove per cento dello sforzo, moltiplicando la velocità e la resistenza dell'autista, è l'automobile. Il cervello elettronico altro non è, in traslato, che l'automobile del pensiero.

Chiarito, sia pure all'ingrosso, questo punto preliminare, possiamo a domandarci: la cibernetica è utilizzabile al fine di « velocizzare » e « razionalizzare » il pensiero giuridico? O in altri termini: è possibile al pensiero giuridico procedere in avvenire più spedito e sicuro a bordo dell'automobile cibernetica?

Molti giuristi a questa cibernetica del diritto vi credono tanto poco quanto niente,

ma è doveroso avvertire che si tratta in gran parte di misoneisti, i quali cioè respingono aprioristicamente la novità cibernetica perchè essa li costringerebbe a studiarsela, ed eventualmente ad uscire dai binari di un modo tradizionale di compiere il loro mestiere. Altri vi credono un tantino di più. Altri infine (per il momento, pochissimi) sostengono entusiasticamente che il matrimonio tra diritto e cibernetica s'ha da fare senza meno, e dev'essere una vera « *communio omnis vitae* ». Ragion per cui, da questi ultimi, non solo si propone, come dicevo all'inizio, la impostazione della « giuscibernetica », ma già si specifica (lo apprendo dal Losano) che questa scienza deve essere suddivisa in due branche: quella dell'« informatica giuridica » (cioè, detto tra noi alla buona, del reperimento ultrarapido di informazioni relative a leggi, a precedenti giurisprudenziali, a fattispecie sociali e così via) e quella della « modellistica giuscibernetica » (cioè, sempre tra noi alla buona, del reperimento ultrarapido di soluzioni logiche a problemi di riforma degli ordinamenti giuridici e di ambientazione delle riforme nel contesto sociale).

Bene, che volete che dica? Il mio franco parere è questo. Sarebbe eccessivo contestare la possibilità di valersi di cervelli elettronici in sede di (come si chiama?) « informatica giuridica », sebbene continuo (a mio parere) ancora qualche gli inviti alla prudenza che in materia di « giurimetria » ho esposto qualche tempo fa in altra sede (GUARINO, *La « giurimetria »*, in *Est. Sanchez del Rio* [1967] 335 ss.). Ma sia detto chiaro, anzi chiarissimo: davvero mi fermerei lì. E non perchè io sia tra coloro che, come dicono con facile e gratuita ironia i fautori della giuscibernetica, si illudono che la dote essenziale del giurista debba essere, come quella del can da tartufi, il « fiuto ». Nemmeno per sogno: a queste bubbole, messe avanti da molti pseudo-giuristi unicamente per mascherare la loro ignoranza dietro il velame della loro improntitudine di ciarlatani, io non ci credo affatto. Il diritto, a mio avviso, ha bisogno in ogni sua piega di studio approfondito e di sofferenza di pensiero: non si discute. Peraltro è proprio per questo che io credo che la cibernetica gli farebbe assai più male che bene. Un diritto inserito nella cibernetica si esporrebbe al rischio di diventare una perfetta e ingegnossissima astrazione, cioè di tradire la sua funzione primaria, che è quella di aderire alla realtà storica e di interpretarne carnalmente le irrazionali e mutevoli manifestazioni ed esigenze.

Mi spiego. I cervelli elettronici, l'ho detto prima, non inventano, non sono in grado di inventare nulla, ma possono solo ragionare in sede di logica astratta, sulla base di « dati » forniti loro dai cervelli umani (quindi, nella specie di cui ci stiamo occupando, forniti loro dai cervelli giuridici). Anche questo, ovviamente, può servire al giurista, ma il pericolo è che il giurista, o perchè preso dalla « frenesia dell'ordigno » o perchè dominato dalla sua naturale e umana pigrizia, si limiti alle risultanze emergenti dal ragionamento elettronico, o almeno sopravvaluti quelle risultanze e subordini ad esse ogni sua operazione di pensiero e di riscontro sociale.

Ora, ecco il punto: il cervello elettronico ragiona su « dati » trascorsi, su elementi del passato, su cose morte, mentre il giurista è chiamato a risolvere, spesso in maniera alogica, situazioni nuove, presenti, vive. Che potrà avvenire di buono in tal caso?

Ben poco di buono, e forse qualcosa di controproducente, sia in sede di « informa-

tica » che, sopra tutto, in sede di « modellistica ». E mi si conceda di chiarirlo con qualche esempio.

Primo esempio. Il codice penale italiano sattuisce (a. 90) che « gli stati emotivi o passionali non escludono nè diminuiscono l'imputabilità » dell'autore del reato: occorre a questo fine che si dimostri che l'autore del reato era in stato di incapacità (totale o parziale) di intendere o di volere (a. 85). Bene, prendiamo il noto caso del giovane *marine* Angelo Minichiello, quello che ha dirottato un aereo di linea dall'America all'Italia. Che ci può dire in proposito l'informatica giuridica? Sulla base di una ricerca artigianale, credo di poter annunciare che essa probabilmente ci dirà che la situazione psicologica in cui Minichiello ha commesso il suo delitto era quella di un esaltato, in condizioni di forte emotività, ma non era quella di un incapace di intendere e di volere. Sarà solo l'esame della particolare psicologia del *marine* Minichiello ad indurre augurabilmente i giudici italiani alla « creazione » di un'ipotesi nuova (e a mio parere attendibilissima) di parziale incapacità di intendere e di volere, che scagionerà in tutto o in parte l'imputato. Sfido io: la « reazione alla guerra », ad una guerra non compresa (quella del Vietnam), da parte di un uomo della nostra epoca, con le peculiari sensibilità e debolezze (se così le vogliamo chiamare) dell'epoca nostra, è un fatto nuovo, ed è in più un fatto concreto, personale, contingente di Angelo Minichiello e di lui soltanto.

Secondo esempio. Sempre il codice penale italiano (a. 625 co. 1 n. 8) punisce con pena aggravata il così detto abigeato, cioè il furto di bovini o di equini, oppure di altri animali in gregge o in mandria. L'informatica giuridica ci dirà, probabilmente, che il caso è assai raro, che l'importanza economica del delitto è minima, che l'ipotesi più diffusa è oggi quella del furto di automobili, e così via dicendo. *Quid ergo?* Che conseguenze ne trarremo in sede di modellistica giurimetrica? Estenderemo l'abigeato al furto delle automobili, o almeno al furto delle automobili in gregge, cioè in corteo o in parcheggio? Oppure aboliremo l'aggravante in considerazione del carattere residuale del fenomeno? Nè l'una cosa nè l'altra, direi io. L'osservazione sociale ci mostra che oggidì, almeno in certe regioni d'Italia, l'abigeato, se anche ha perduto la rilevanza di un grosso delitto contro il patrimonio, ha conservato intatta la carica di gravissimo affronto personale. Rubate ad un ricco pastore sardo (intendo uno di quelli che hanno venduto terreni all'Aga Khan) la sua fuoriserie, e non si sentirà (forse) indotto alla reazione violenta. Rubategli qualche pecora, e vedrete.

D'altra parte, anche a voler ridurre la guscibernetica alla pura e semplice informatica (lasciando la modellistica ai nostri figli perchè vi giochino come al « meccano »), particolarmente noi storici sappiamo che, ai fini del ragionamento giuridico, i « fatti » crudi contano assai poco. Cesare fu ucciso da alcuni congiurati nel 44 a.C. e i congiurati finirono di morte violenta. Ecco un fatto. E con ciò? Esso di per sè non dice niente. Quel che ci importa sapere (e che discutiamo da duemila anni) è se la morte di Cesare fu giusta (« *secundum ius* »), o se fu giusta la morte dei congiurati: se fu giusta (l'una o l'altra morte) secondo tutti i Romani del tempo, oppure secondo alcuni tra quei Romani e quali, e così via seguitando. Il fatto non ci interessa quando è crudo, ma quando è cucinato. Guai però a « memorizzare » un fatto una volta per

sempre. Memorizzarlo significa cucinarlo, cioè valutarlo. Quindi significa inevitabilmente consegnare alla posterità il giudizio effimero e personale che di quel fatto nutre colui che carica la macchina cibernetica, colui che procede all'*input*. Rinunciare al proprio giudizio di quel fatto, accontentandosi del giudizio che di esso ha dato esplicitamente o implicitamente il manipolatore del meccanismo, equivale, per gli utenti del macchinario cibernetico ad una rinuncia al proprio pensiero, e conseguentemente al proprio contributo al progresso sociale e giuridico.

Mi si consenta di affermare, pertanto, che un diritto ancorato, sia nelle applicazioni che nelle riforme, a « precedenti » memorizzati, ed agli sviluppi puramente logici degli stessi, sarebbe un diritto solo apparentemente in evoluzione. In realtà esso si muoverebbe lungo direttive immutabili, allontanandosi sempre più sensibilmente dalla realtà sociale, che si evolve a suo modo.

Il diritto non può procedere in automobile, perchè fatalmente dovrebbe seguire i tracciati di strade precostituite. Il diritto deve muoversi a piedi e il suo cammino farselo da sè. Non è la logica meccanicistica che deve orientarlo, ma, un passo dopo l'altro, il ripensamento del passato e l'attenta considerazione del terreno mutevole della società in cui esso è chiamato ad operare.

ANTONIO GUARINO

TAGLIACARTE.

1. Che le origini dell'istituto del *senatusconsultum ultimum* siano connesse con l'epoca e le vicende dei due Gracchi, è ormai vecchio insegnamento. Ma è anche vecchia questione se il primo *senatusconsultum ultimum* sia stato emesso nel 133 a. C., contro Tiberio e i suoi seguaci, o nel 121 a. C., contro Caio e la sua fazione politica. L'argomento, da troppo tempo trascurato, è stato ripreso da Bernd Rödl, in una Inaugural-Dissertation del 1968, traverso un'indagine non esente da qualche lungaggine e da qualche ripetizione, ma in sostanza seria e affidante (Rödl B., *Das « Senatusconsultum ultimum » und der Tod der Gracchen* [Erlangen, Fr.-Alex.-Univ., 1968, offset] p. XIX - 179). Il R., premessa una ricostruzione « istituzionale » del *senatusconsultum ultimum* nella sua struttura e nella sua efficacia giuridica (parte prima, p. 7 ss.), si manifesta giustamente convinto del carattere inequivocabile di *senatusconsultum ultimum* assunto dal deliberato senatorio del 121 a. C. (parte seconda, p. 45 ss.), quindi passa all'esame dettagliato del *punctum pruriens*, che è quello del discusso *senatusconsultum ultimum* del 133 a. C., concludendo che mancano indizi sufficienti in proposito, anzi che tutto fa credere che un *senatusconsultum ultimum* nel 133 a. C. non sia stato mai emanato (parte terza, p. 94 ss.). Lo schema dell'indagine, come si vede, è quello consueto alla dottrina precedente e proprio perciò impedisce anche all'a. di porsi con chiarezza un problema storiograficamente essenziale. Il *senatusconsultum ultimum* è veramente un « istituto » della storia costituzionale, o almeno della storia politica romana, o non è esso piuttosto